

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1989, ORE 9,25.  
— *Presidenza del Presidente* Silvano LABRIOLA. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali Antonio Maccanico.

### SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali, Antonio MACCANICO, risponde all'interrogazione n. 5-00940, dei deputati Pazzaglia ed altri, concernente il rilascio nella provincia di Trieste di documenti di riconoscimento con scritture bilingue.

Premesso di rispondere per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri ed anche a nome del Ministero dell'interno, fa presente quanto segue: negli anni dal 1945 al 1954, durante l'occupazione delle forze anglo-americane, in alcuni comuni della provincia di Trieste (Duino-Aurisina-San Dorengo della Valle, Sgonico e Monrupino) con popolazione appartenente in prevalenza al gruppo etnico sloveno, il Governo militare alleato consentì l'uso della carta di identità nel modello bilingue. Tale misura è stata mantenuta anche dopo che detti comuni sono tornati sotto l'amministrazione italiana in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8 del trattato di Osimo che

prevede per i due stati, Italia e Jugoslavia, l'obbligo di mantenere in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto speciale allegato al memorandum di Londra del 1954, ed i gradi di tutela già accordati alle rispettive popolazioni di altra etnia.

Per quel che concerne, in particolare, le fonti normative la stampa di documenti d'identità nelle due lingue, richiama: lo Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa sul territorio libero di Trieste firmato a Londra il 5 ottobre 1954 che prevedeva, a tutela del gruppo etnico jugoslavo, l'uso della lingua (articolo 2), nei termini stabiliti dallo stesso Statuto (articolo 5); il trattato di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato ai sensi dell'articolo 1 della legge del 14 marzo 1977, n. 73, che ha dichiarato la cessazione degli effetti del suddetto Memorandum d'intesa di Londra e dello Statuto speciale allegato (articolo 7) e, nel contempo, ha assicurato il mantenimento del livello di protezione dei gruppi etnici già concesso dallo Statuto speciale decaduto (articolo 8); l'accordo tra lo Stato italiano e lo Stato jugoslavo per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti, firmato ad Udine il 15 maggio 1982 e ratificato il 7 febbraio 1986 in base alla legge 5 marzo 1985, n. 129, il quale dispone che i documenti per il transito dei

cittadini dei due Stati residenti nelle aree limitrofe (lasciapassare quinquennale, lasciapassare straordinario e foglio complementare agricolo) siano redatti in entrambe le lingue, secondo i modelli rispettivamente riportati negli allegati 1, 2 e 3 dell'accordo stesso.

Avverte, infine, che per disciplinare compiutamente la complessa materia della tutela della minoranza etnica slovena nell'ambito della quale rientra anche il bilinguismo, è allo studio un disegno di legge di iniziativa governativa.

Il deputato Alfredo PAZZAGLIA ringrazia il ministro per la risposta data, ma dichiara di non essere d'accordo su tutto quanto egli ha affermato. Fino al 1954, infatti, vigeva una disposizione del Governo militare alleato datata 2 settembre 1949, la quale dava la facoltà di redigere documenti di identità bilingui, ma non prevedeva alcun obbligo in tal senso. Anche alla luce del Trattato di Osimo, che prevede la tutela delle minoranze linguistiche ovunque esse si trovino, i documenti di identità dovrebbero essere bilingui solo su esplicita richiesta. Diversamente si prospetta la questione per i documenti previsti dalla legge n. 129 del 1985, che sono documenti di transito e non di identità, e come tali devono necessariamente essere bilingui. I cittadini italiani attualmente in possesso di documenti di identità bilingui desiderano nella loro grande maggioranza un documento redatto solo in italiano; e nell'osservare che quasi tutti i comuni delle province di Trieste e Gorizia sono di maggioranza linguistica italiana, e che pertanto un documento di identità bilingue non appare necessario, auspica un riesame del problema da parte dell'amministrazione.

Il ministro per gli affari regionali, Antonio MACCANICO, rispondendo all'interrogazione n. 5-00963, del deputato De Carolis, avente ad oggetto la legge regionale del 22 gennaio 1988 dell'Emilia-Romagna in materia di polizia municipale, precisa che la materia concernente lo stato giuri-

dico del personale addetto al servizio di polizia municipale è disciplinata in via generale dalla legge quadro n. 65 del 1986, la quale individua (articolo 7) nella contrattazione collettiva e nel regolamento comunale in conformità alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), gli strumenti specifici di regolamentazione dello stato giuridico di detto personale.

La legge della regione Emilia-Romagna applica tali principi (articolo 10), demandando al regolamento comunale ed agli accordi nazionali di lavoro stipulati ai sensi appunto della legge quadro sul pubblico impiego, la definizione dello stato giuridico e di quello economico della categoria. In tale situazione il Governo, cui compete ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione un potere di controllo, che, comunque, non può entrare nell'autonomia legislativa riconosciuta alle regioni, ha ritenuto di dover consentire all'ulteriore corso della legge.

Il deputato Stelio DE CAROLIS, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, si dichiara soddisfatto.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente Silvano LABRIOLA chiede al ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali la disponibilità ad una audizione in Commissione per un primo esame dello stato di attuazione della legge n. 400 del 1988, che prevede una serie di deleghe e di facoltà dell'esecutivo per organizzare in via amministrativa le strutture e gli uffici della Presidenza del Consiglio. Fa presente che richieste di incontri con la Commissione sono state avanzate in argomento da diverse parti, ricordando in particolare quella proveniente dai dottori in scienze statistiche in merito all'esercizio da parte del Governo dell'apposita delega in tema di riordinamento degli uffici di statistica. Per queste questioni specifiche e per un esame più generale delle tematiche in esame, sottolinea l'esigenza dell'iniziativa da lui indicata.

Avendo il ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali Antonio MACCANICO assicurato la sua piena disponibilità in proposito, il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che l'audizione in parola sullo stato di attuazione delle procedure previste dalla legge n. 400 del 1988 avrà luogo martedì 7 febbraio alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

#### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1989, ORE 9,45.  
— Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

#### Proposte di legge:

**Senatori Bomplani ed altri:** Norme per l'accertamento e la certificazione di morte e nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e dei prelievi dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Approvata dal Senato) (3280).

**Seppia e Artoli:** Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (550).

**Volponi ed altri:** Norme in materia di innesto di cornea (1963).

**Del Donno ed altri:** Norme in materia di tipizzazione e trapianti della cornea (1991).

**Bertuzzi:** Disciplina dei prelievi e trapianti di parte di cadavere con finalità terapeutiche (2053).

**Borra ed altri:** Disciplina organica dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (2211). (Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Stefano RODOTÀ rileva come la proposta in esame sia di notevole interesse per taluni diritti soggettivi costituzionalmente rilevanti, e riferendosi al testo approvato dal Senato, ne illustra il capo I, con il quale si stabiliscono norme tese ad accertare quando una persona debba considerarsi deceduta, al fine

di poter procedere all'espianto degli organi interni. Nell'osservare che tale capo riguarda direttamente il diritto soggettivo alla vita, ritiene che le garanzie tecniche richiamate dalla norma costituiscono una sufficiente salvaguardia di tale diritto, e ricorda come quasi tutte le legislazioni straniere adottino in proposito criteri analoghi, riconosciuti validi anche da organi non strettamente tecnici. Sottolinea l'opportunità che la determinazione dei criteri tecnici atti a stabilire la morte resti affidata ad una legge ordinaria, anziché ad un provvedimento governativo, nonostante che il continuo progredire delle conoscenze scientifiche in materia consigli un frequente aggiornamento normativo di tali criteri; l'opportunità di una tale riserva di legge risulta anche dal particolare peso che la questione assume agli occhi dell'opinione pubblica. Rileva inoltre, ma a titolo del tutto personale, che meglio sarebbe stato prevedere i criteri di accertamento della morte per mezzo di una norma appositamente dedicata a questo tema, anziché inserirli nella legge che disciplina il prelievo di organi a scopo di trapianto.

Passando poi ad esaminare il secondo capo del provvedimento, sottolinea come questo riguardi soprattutto il diritto alla salute, pure costituzionalmente garantito, e fatto inoltre oggetto di recenti pronunce da parte della Corte costituzionale, con le quali si è stabilito che tale diritto non può essere in alcun modo limitato, neanche dal legislatore ordinario.

Anche sulla base di tali pronunce, e concordando con il deputato Borra, relatore del provvedimento in sede referente, ritiene che tale diritto non sia sufficientemente tutelato dalla proposta in questione. Nell'illustrare tale assunto, fa ampio riferimento a differenti soluzioni ed orientamenti riscontrabili nel diritto comparato: mentre la normativa e anche la cultura del nostro paese tende ad escludere sia la sussistenza di diritti e pretese sul cadavere da parte dei familiari, sia che una persona possa disporre del proprio corpo per il periodo in cui avrà cessato di vivere, altrove (per esempio nei paesi anglosassoni) tali facoltà sono ten-

denzialmente riconosciute. Nel fare presente che probabilmente la legislazione vigente in materia nel nostro paese già consentirebbe, *de iure condito*, l'espianto di organi indipendentemente dall'assenso di possibili aventi diritto, ritiene che la tutela del diritto alla salute, del quale sono titolari i possibili fruitori dei trapianti, dovrebbe prevalere su altri interessi al punto da dare ai clinici una piena disponibilità per procedere in ogni caso all'espianto di organi. Tuttavia, motivi di opportunità sociale rendono difficile l'applicazione integrale di tale assunto, anche perché l'esperienza comparatistica fa presente come anche altri paesi evitino di ricorrere ad una sua applicazione assoluta: appare così preferibile costruire un sistema che si basi su una sorta di « silenzio-assenso ».

A tale proposito, possono essere applicati tre sistemi per appurare quale sia stata in vita la volontà del defunto. Il primo affida ai familiari il compito di testimoniare circa le intenzioni del donatore, o addirittura affida alla loro volontà ogni decisione in proposito. Il secondo consente che la volontà del defunto possa essere provata con ogni mezzo. Il terzo, stabilisce che tale volontà possa risultare esclusivamente dal dato formale di una apposita dichiarazione ostativa all'espianto di organi, resa in vita dal solo titolare del diritto. È preferibile il terzo sistema: i primi due, oltre a costringere amici e familiari del defunto in situazioni oltremodo penose, presentano il rischio di dare adito a fenomeni di commercializzazione del consenso, i quali, come insegna l'esperienza di altri paesi, arrivano a costituire un vero e proprio mercato degli organi, che non facilmente si riesce a perseguire.

La proposta di legge in discussione prevede che tale formale dichiarazione venga raccolta dai medici di base, i quali hanno un vero e proprio obbligo giuridico di interpellare tutti i loro pazienti in tal senso. Ciò appare però quanto meno inopportuno, sia perché ai medici non possono essere addossate ulteriori funzioni burocratiche, sia soprattutto perché una materia così delicata non può essere

affidata esclusivamente al corpo medico: diversi devono essere i canali di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale questione. Non può inoltre sottacersi che un tale compito, affidato ai medici, può influire negativamente nel loro rapporto con i pazienti, specie se anziani.

Concludendo, fa presente l'opportunità che la normativa in discussione si ispiri al principio della legittimità del prelievo di organi e tessuti in tutti i casi in cui non sia stata manifestata in vita una volontà contraria che risulti da una esplicita dichiarazione; che non sia affidato ai medici di base il compito di cui all'articolo 5, comma 2 della proposta, e che la disciplina relativa a tutto l'articolo entri in vigore a decorrere dal secondo anno successivo alla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale*, con esplicita previsione, per l'anno in questione, di un'azione informativa dei cittadini sulle finalità e i contenuti della legge; che, inoltre, l'articolo 8, comma 2 sia emendato nel senso di prevedere la semplice comunicazione all'assessorato regionale per la sanità e alla Procura della Repubblica delle attività di espianto, senza prevedere la trasmissione dei relativi verbali a tali organi, che hanno sempre la facoltà di richiederli. Infine, ricordando che l'articolo 23 della proposta di legge, contenente disposizioni penali, dovrebbe essere formulato in modo da ricomprendere nella fattispecie particolari e sofisticate forme di illecito, e segnalando inoltre l'opportunità di una formulazione linguisticamente più corretta dell'articolo 6, si riserva la presentazione di uno schema di parere, da sottoporre all'esame della Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ringrazia vivamente il relatore per l'approfondita disamina della questione ed avverte che non appena il relatore avrà predisposto il suo schema di parere, questo sarà valutato dalla Commissione.

Sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 12).

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**Flandrotti ed altri: Istituzione della scuola di base (53).**

**Bianchi Beretta ed altri: Riforma delle strutture e degli ordinamenti del sistema formativo di base (1295).**

**Casati ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola elementare statale (2011).**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che la VII Commissione ha sollecitato l'espressione del parere da parte della I Commissione, necessario per richiedere il trasferimento alla sede legislativa dei progetti di legge. Ritene quindi che la Commissione possa esprimere in questa fase il parere nella forma del nulla osta, riservandosi di riesaminare più compiutamente il testo nelle successive fasi dell'*iter*.

Dopo che il relatore Daniela MAZZUCONI si è associata alla proposta del Presidente, intervengono i deputati Silvia BARBIERI e Massimo PACETTI, i quali sottolineano alcuni aspetti problematici del provvedimento in questione, che richiederebbero la formulazione di un parere con osservazioni o condizioni.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA ribadito l'opportunità di consentire in questa fase il trasferimento di sede dei progetti di legge, con la riserva di riesaminare più approfonditamente il provvedimento nella sua stesura definitiva, la Commissione approva la proposta del Presidente, deliberando di esprimere il parere nella forma del nulla osta all'ulteriore *iter*.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 18).*

**Disegno di legge:**

**Istituzione del Consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudi-**

**ziarie militari** (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (3207).

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Su proposta del deputato Vincenzo BINETTI, relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sullo stato giuridico dei fanciulli nati fuori dal matrimonio, adottata a Strasburgo il 15 ottobre 1975 (2022).**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il deputato Alma CAPPIELLO, relatore, nell'illustrare i punti essenziali del provvedimento che garantisce i diritti dei figli nati al di fuori dal matrimonio, sottolinea come questo ripeta le analoghe disposizioni della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, non distaccandosi da essa che in due punti. Il primo è costituito dall'automatismo dell'acquisizione dello *status* di figlio rispetto alla madre: ciò riveste particolare interesse, in quanto evita tra l'altro la possibilità che il figlio neonato possa essere sottratto alla madre naturale. Il secondo punto concerne la previsione di prove scientifiche per la ricerca della paternità naturale.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Dopo che il deputato Carlo TASSI ha concordato con il relatore, il deputato Gianni LANZINGER, riferendosi in particolare al secondo comma dell'articolo 7, chiede maggiori dettagli sull'adeguamento della normativa interna in tema di trasferimento di potestà del figlio.

Il relatore Alma CAPPIELLO precisa che tale norma, tecnicamente un rinvio al diritto interno, si riferisce alle ipotesi di adozione.

La Commissione esprime quindi parere favorevole al provvedimento.

**Proposta di legge:**

**Senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale** (Approvata dalla II Commissione del Senato) (3436).

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA riferisce, in sostituzione del relatore, sulle linee essenziali del provvedimento, per il quale la Commissione esprime parere favorevole.

**Proposta di legge:**

**Senatori Malagodi ed altri: Finanziamento del servizio sociale internazionale** (Approvata dal Senato) (3025).

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA riferisce, in sostituzione del relatore, sulle linee essenziali del provvedimento, sul quale la Commissione delibera conclusivamente di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto** (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3119).

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che da parte della Commissione trasporti è stato chiesto il riesame del parere favorevole, condizionato alla soppressione dell'articolo 18 e ad una modifica all'articolo 19, a suo tempo espresso sul disegno di legge.

Il deputato Pietro SODDU, riferendosi all'articolo 18, ritiene che una valutazione favorevole dovrebbe essere comunque subordinata alla previsione dell'approvazione dei programmi da parte delle competenti autorità amministrative regionali e locali. Sottolinea inoltre la necessità di una riflessione sull'articolo 16 del disegno di legge, laddove si prevede che l'autorità marittima, nell'ambito della propria competenza, esercita la polizia della nautica da diporto. Tale disposizione, infatti, appare pleonastica ove una competenza in materia sia già prevista; in caso contrario meriterebbe ben altra valutazione nel quadro del nostro ordinamento. Propone pertanto che nel parere sia inserita una condizione volta a richiedere l'eliminazione dell'articolo richiamato.

Il Presidente Silvano LABRIOLA concorda con le considerazioni del deputato Soddu, rilevando, quanto all'articolo 16, che, ove la disposizione abbia carattere innovativo, dovrebbe allora essere esaminata nel quadro di un apposito provvedimento legislativo di riordino dell'attività di polizia in materia. Quanto all'articolo 18, sottolinea che il parere favorevole potrebbe essere condizionato all'inserimento, dopo il comma 2, di un comma aggiuntivo in cui si preveda che il programma, nelle singole sue parti, dovrà essere previamente approvato dalle competenti autorità amministrative regionali e locali.

Dopo che il deputato Gianni LANZINGER ha rilevato la necessità di prevedere anche la valutazione di impatto ambientale sui programmi di cui all'articolo 18, e sulle opere in essi previste, il deputato Massimo PACETTI, alla luce del dibattito svoltosi, invita la Commissione a confermare la precedente richiesta di soppressione dell'articolo 18.

Dopo che il deputato Gianni GEI ha rilevato il collegamento esistente tra le misure di sostegno alla nautica da diporto e la realizzazione di infrastrutture, il Presidente Silvano LABRIOLA sottoli-

nea che problemi in ordine alla materia in esame sono stati sollevati anche dalla Commissione ambiente, che ha rivendicato in proposito la propria competenza. Riassumendo i termini del dibattito, propone quindi, conclusivamente, la seguente proposta di parere:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) che sia soppresso l'articolo 16;
- b) che all'articolo 18, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma:
 

*2-bis.* Il programma, nelle singole sue parti, dovrà essere previamente approvato dalle competenti autorità amministrative regionali e locali. Sul programma e sulle singole opere da esso previste deve essere previamente espressa la valutazione di impatto ambientale.
- c) che si preveda che il regolamento di cui all'articolo 19 sia emanato dal Ministro della marina mercantile d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Avendo il deputato Massimo PACETTI insistito, a nome del suo gruppo, per la soppressione dell'articolo 18, dichiarando il voto contrario alla condizione di cui alla lettera *b)*, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1989, ORE 10,20.  
— *Presidenza del Presidente* Silvano LABRIOLA Intervengono il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Antonio La Pergola ed il ministro per i rapporti con il Parlamento, Sergio Mattarella.

#### Disegno di legge:

**Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari** (Approvato dal Senato) (3359).

(Parere della III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nel corso della seduta di ieri è iniziato l'esame dell'articolo 1, al quale risulta presentato il seguente emendamento, su cui il rappresentante del Governo si è espresso in senso contrario:

*All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Attraverso la pubblicità degli atti, la trasparenza dello stato di avanzamento dei lavori e la responsabilità politica dei ministri competenti, lo Stato assicura che la partecipazione italiana all'attività preparatoria degli atti normativi comunitari, sia sottoposta alla verifica ed al controllo del Parlamento della Repubblica.

1. 1.

Calderisi, Teodori, Rutelli.

Previo parere contrario del relatore Giorgio CARDETTI, la Commissione respinge l'emendamento Calderisi ed altri 1. 1, approvando successivamente l'articolo 1 del disegno di legge.

Si passa all'esame dell'articolo 2, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle Amministrazioni interessate, lo stato

di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e lo stato di avanzamento dei lavori per l'emanazione degli atti comunitari a carattere normativo, e sottopone al Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro degli affari esteri e gli altri ministri interessati, un disegno di legge recante: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per l'anno in riferimento) ed una relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario ».

2. 1.

Calderisi, Teodori, Rutelli.

*All'articolo 2, sopprimere il comma 4.*

2. 2.

Calderisi, Teodori, Rutelli.

Il deputato Giuseppe CALDERISI illustra l'emendamento 2. 1, che tende ad introdurre la previsione di una relazione generale del Governo sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, ritenendo insufficiente quanto già previsto al riguardo dall'articolo 7. Preannuncia quindi che, qualora non fossero introdotte nel disegno di legge previsioni dirette ad assicurare un controllo democratico sull'attività preparatoria degli atti normativi comunitari, presenterà una relazione di minoranza.

Dopo che il deputato Carlo TASSI ha dichiarato di condividere le valutazioni del deputato Calderisi e previo parere contrario del rappresentante del Governo e del relatore, che preannuncia un emendamento migliorativo dell'articolo 7, la Commissione respinge l'emendamento Calderisi ed altri 2. 1.

Il deputato Giuseppe CALDERISI illustra quindi l'emendamento 2. 2, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario. La Commissione respinge l'emendamento

Calderisi ed altri 2. 2, approvando di seguito l'articolo 2 del disegno di legge.

Si passa all'esame dell'articolo 3, a quale sono stati presentati un emendamento e un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

*All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. La relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario assicura la trasparenza della partecipazione italiana al processo normativo comunitario ed il relativo controllo del Parlamento, mediante l'indicazione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari. Il Parlamento approva l'indirizzo del Governo su ciascuna politica comunitaria, su gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardant la stessa materia, o su singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.

3. 1.

Calderisi, Teodori, Rutelli

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente*

**ART. 3-bis.**

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è sostituito dai seguenti:

« 2. I progetti di cui al primo comma sono accompagnati da relazioni del ministro competente o del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. In tali relazioni vengono esposti gli elementi fondamentali e gli indirizzi del Governo sugli aspetti politici, giuridici e tecnici del provvedimento. In ogni successiva relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario sono illustrati lo stato e l'avanzamento dei lavori preparatori degli atti normativi comunitari e sono indicati, altresì, i motivi della mancata emanazione

del provvedimento e l'eventuale posizione di veto esercitata dagli Stati membri comunitari.

3. Le competenti commissioni parlamentari esaminano le relazioni di cui al secondo comma e i relativi aggiornamenti sullo stato e sull'avanzamento dei lavori preparatori esprimendo parere motivato sulle posizioni assunte in essi dai rappresentanti dell'Italia.

4. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni ».  
3. 01.

Calderisi, Rutelli, Teodori.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 3. 1 per non pregiudicare una soluzione nel merito, invito cui si associa il deputato Giovanni FERRARA, che sottolinea l'opportunità di evitare una pronuncia della Commissione contraria al contenuto sostanziale dell'emendamento, il deputato Giuseppe CALDERISI dichiara di ritirare il proprio emendamento 3. 1, preannunciando di riproporne il contenuto con un emendamento all'articolo 7.

La Commissione approva, quindi, senza modifiche l'articolo 3 del disegno di legge.

Su invito del Presidente Silvano LABRIOLA, che sottolinea come l'articolo aggiuntivo 3. 01 incida in parte su materia riservata ai regolamenti parlamentari, suscitando dubbi sotto il profilo dell'ammissibilità, il deputato Giuseppe CALDERISI dichiara di ritirarlo.

Si passa all'esame dell'articolo 4, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria,

le direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c).

4. 1.

Barbera, Pacetti, Barbieri, Ferrara.

*All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il regolamento di attuazione della direttiva è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da lui delegato, di concerto con i ministri competenti.

4. 2.

Barbera, Pacetti, Barbieri, Ferrara.

*All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il regolamento di attuazione della direttiva è adottato, in base alla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, su proposta dei ministri competenti, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge comunitaria.

4. 3.

Il Relatore.

Dopo che il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Antonio LA PERGOLA, si è espresso in senso contrario all'emendamento Barbera ed altri 4. 1, il deputato Augusto BARBERA dichiara di ritirarlo ed illustra il proprio emendamento 4. 2, teso ad assicurare la conformità del regolamento di cui al comma 5 con le disposizioni della legge n. 400 del 1988.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Antonio LA PERGOLA, sottolinea la diversità del regolamento in questione rispetto allo schema generale del regolamento governativo: infatti, esso è preceduto da una autorizzazione accordata con legge, previa una delibera collegiale del Consiglio dei ministri che, con l'approvazione dello schema di disegno di legge comunitario, richiede tale autorizzazione; la legge comunitaria, in base al principio di legalità, disciplina tutti gli spazi di discrezionalità rimessi al Governo, mentre il contenuto del regolamento è poi determinato sulla base della direttiva comunitaria, così che esso può essere ritenuto come esecutivo della disciplina dettagliata contenuta nella direttiva; in connessione a ciò, si è previsto sullo schema di decreto, l'espressione di un parere delle Commissioni parlamentari, significativo benché non vincolante, anziché il parere del Consiglio di Stato.

Avendo il deputato Giovanni FERRARA espresso una perplessità di carattere generale sulla previsione di pareri parlamentari, anziché atti di indirizzo, diretti al Governo, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Antonio LA PERGOLA, ricorda che i pareri parlamentari sono previsti nella legislazione recente in relazione alla legislazione delegata e che questa previsione tende ad estendersi nella prassi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che la preoccupazione sostanziale sottostante all'emendamento Barbera ed altri 4. 2 è relativa alla necessità di una deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri e della garanzia costituita dalla forma del decreto del Presidente della Repubblica; per venire incontro alle preoccupazioni di appesantimento procedurale espresse dal Ministro, potrebbe quindi eliminarsi dal testo dell'emendamento Barbera ed altri 4. 2 il riferimento al parere del Consiglio di Stato ed al concerto dei ministri.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Antonio LA PER-

GOLA, conferma il punto di vista già espresso, ribadendo le caratteristiche peculiari del regolamento previsto dal disegno di legge.

Il deputato Adriano CIAFFI osserva che il regolamento governativo emanato nella forma del decreto del Presidente della Repubblica è sostanzialmente una fonte primaria: è quindi comprensibile l'intento del Governo di procedere ad una delegificazione che elimini quei caratteri che riportano ad una normativa di grado primario. Mentre all'articolo 3, comma 1, lettera c), si prevede che l'adeguamento all'ordinamento comunitario avviene con la legge comunitaria annuale anche mediante autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare gli atti comunitari, all'articolo 4 si prevede una forma di attuazione in via regolamentare non sottoposta a deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri, rispetto alla quale il Parlamento interviene per non fornire indirizzi, ma per controllare l'attuazione degli indirizzi. Per restare quindi fedeli alla logica del disegno di legge, occorre evitare appesantimenti procedurali del regolamento di attuazione.

Dopo che il relatore Giorgio CARDETTI ha sottolineato l'opportunità di mettere in risalto l'elemento della collegialità che esiste nella fase precedente all'emanazione del regolamento, come previsto dal suo emendamento 4. 3, il deputato Giovanni FERRARA ribadisce la necessità di restare coerenti a quanto deliberato con la legge n. 400, (che resta una disciplina di carattere generale) e di procedere quindi ad una delegificazione « garantita ». Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 4. 2.

Il deputato Augusto BARBERA concorda sull'opportunità di non operare forzature alla legge n. 400, che ha avuto il merito di mettere ordine nel caos del sistema della normazione secondaria.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, constatando che la preoccupazione politica

del Governo è quella di non subordinare l'attuazione degli atti comunitari a procedure che possano creare difficoltà per una pronta esecuzione degli obblighi comunitari, propone la seguente riformulazione del comma 5 dell'articolo 4, dichiarando tuttavia di non formalizzare tale proposta, qualora essa non incontri la disponibilità del Governo: « Il regolamento di attuazione della direttiva è adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni ».

Dopo che il deputato Augusto BARBERA ha osservato l'opportunità di adottare forme di emanazione che non diano luogo al possibile sorgere di conflitti tra fonti secondarie, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Antonio LA PERGOLA, pronunciandosi in senso contrario alla proposta emendativa del Presidente, ribadisce che il regolamento in questione è diverso dal regolamento governativo, apparendo infatti meramente esecutivo e dotato di forza innovativa minima, dal momento che la legge di autorizzazione, oltre che la direttiva, disciplina tutte le materie che hanno rilievo al livello di normazione primaria. Ciò giustifica la diversità della forma proposta rispetto a quella tipica del regolamento governativo.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA sottolineato che la distinzione proposta dal ministro è irrilevante rispetto alla forma da adottare per l'emanazione del regolamento, considerato che l'articolo 17 della legge n. 400 prevede la deliberazione collegiale del Governo ed il decreto del Presidente della Repubblica anche per i regolamenti di esecuzione, i deputati Giovanni FERRARA e Carlo TASSI dichiarano di concordare con la proposta del Presidente Labriola.

Avendo il relatore Giorgio CARDETTI dichiarato di ritirare il proprio emendamento 4.3, e dopo che il deputato Adriano CIAFFI ha sottolineato la inopportunità di prevedere, con il richiamo all'articolo 17 della legge n. 400, un'unica forma di regolamento per ipotesi fra loro diverse, quali quelle previste nell'ambito dell'articolo 4, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Antonio LA PERGOLA, ribadisce che l'emendamento Barbera ed altri 4.2 comporta un inutile aggravio procedurale, tenuto conto che il regolamento di attuazione viene emanato o sulla base di norme di legge, ipotesi di cui al comma 3, oppure sulla base di un parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari, ipotesi di cui al comma 4.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA precisato che le proposte modificative in discussione non comportano tempi più lunghi per l'emanazione del regolamento, ed avendo il deputato Pietro SODDU rilevato l'opportunità di comprendere nell'articolo 4 solo norme tra loro omogenee, facendo riferimento per l'attuazione in via regolamentare all'articolo 17 della legge n. 400 nel suo complesso, all'interno del quale sono individuate le forme procedurali da seguire, i deputati Augusto BARBERA e Giovanni FERRARA si dichiarano disponibili a riformulare l'emendamento 4.2 nel senso di introdurre un rinvio al citato articolo 17 della legge n. 400.

Dopo che il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Antonio LA PERGOLA, ha ribadito la specialità della materia trattata dal disegno di legge, diversa da quella di cui alla legge n. 400, ed ha fatto presente la novità istituzionale costituita dalla previsione anche del parere degli organi parlamentari, il Presidente Silvano LABRIOLA manifesta la perplessità che il riferimento generico all'articolo 17 non sia sufficiente ad individuare la forma da adottare per il regolamento in questione, poiché quell'articolo disciplina sia i regolamenti governa-

tivi che quelli ministeriali. Avverte che i deputati Augusto Barbera, Pietro Soddu e Carlo Tassi hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio, o del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere dato entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. 4.

Barbera, Soddu, Tassi.

Avendo il deputato Augusto BARBERA dichiarato di ritirare l'emendamento 4. 2, la Commissione, previo parere contrario del Governo e dopo che il relatore ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, approva l'emendamento Barbera ed altri 4. 4, approvando successivamente l'articolo 4 come modificato dall'emendamento accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 5 al quale risulta presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: delle eventuali modifiche con le seguenti: di ciascuna modifica.*

5. 1.

Barbera, Pacetti, Barbieri, Ferrara.

Dopo che il rappresentante del Governo ed il relatore si sono pronunciati in senso favorevole, la Commissione approva l'emendamento Barbera ed altri 5. 1, approvando di seguito l'articolo 5 come modificato dall'emendamento accolto.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, l'articolo 6 del disegno di legge.

Si passa all'esame dell'articolo 7, al quale risultano presentati un emendamento ed un subemendamento ad esso riferito, del seguente tenore:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

#### ART. 7.

1. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*2-bis.* Il Governo informa le Camere sulle procedure comunitarie di approvazione dei progetti che rivestono rilievo di politica generale e trasmette al Parlamento i documenti che corredano i progetti di direttive e di regolamenti e le proposte di altri atti sottoposti all'esame del Consiglio delle Comunità europee. Il Governo, all'inizio di ogni sessione semestrale del Consiglio delle Comunità europee, riferisce al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno, sui propri orientamenti al riguardo nonché, successivamente, sull'andamento della attuazione del programma medesimo.

7. 1.

Il Relatore.

*All'emendamento 7. 1, al primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:*

*2-bis.* Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, in cui sono esposti i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori per l'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, gli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia, e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale.

0. 7. 1. 1.

Calderisi.

Il deputato Giuseppe CALDERISI, intervenendo sull'articolo 7, sottolinea la necessità di meglio puntualizzare le forme di comunicazione al Parlamento ivi previste. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento del relatore con le modifiche suggerite dal proprio subemendamento.

Dopo che il deputato Giovanni FERRARA ha fatto presente l'opportunità di pervenire ad una formulazione dell'articolo 7 che tenga conto insieme dello spirito delle proposte del relatore e del deputato Calderisi, il deputato Carlo TASSI si pronuncia in senso favorevole all'emendamento del relatore 7. 1.

Il relatore Giorgio CARDETTI dà quindi lettura della seguente riformulazione del suo emendamento 7. 1:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

1. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è aggiunto, infine, il seguente comma:

2-bis. Il Governo, all'inizio di ogni sessione semestrale del Consiglio delle comunità europee, informa le Camere sulle procedure comunitarie di approvazione dei progetti che rivestono rilievi di politica generale e trasmette al Parlamento i documenti che corredano i progetti di direttive e di regolamenti e le proposte di altri atti sottoposti all'esame del Consiglio delle comunità europee. In tale occasione il Governo riferisce altresì al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno, sui propri orientamenti al riguardo nonché, successivamente, sull'andamento della attuazione del programma medesimo.

7. 1.

Il Relatore.

Dopo che il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Antonio LA PERGOLA, si è pronunciato in senso favorevole all'emendamento 7. 1, come riformulato, il cui contenuto ritiene

sostanzialmente implicito nel testo approvato dal Senato, e dopo che il deputato Giovanni FERRARA ha sottolineato la necessità di evidenziare che le procedure di comunicazione in questione sono dirette alla formulazione di indirizzi da parte del Parlamento, il deputato Giuseppe CALDERISI propone la seguente riformulazione del proprio subemendamento 0. 7. 1. 1:

*All'emendamento 1. 1, al comma 1, sopprimere l'alinea e al capoverso sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario in cui sono esposti i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, gli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestano rilievo di politica generale.

0. 7. 1. 1.

La Commissione approva quindi, con votazione per parti separate, la prima e la seconda parte del subemendamento Calderisi 0. 7. 1. 1, approvando successivamente l'emendamento 7. 1 come modificato nel subemendamento accolto. L'articolo 7, nel testo approvato, risulta pertanto del seguente tenore:

« ART. 7.

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario in cui sono esposti i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, gli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la

stessa materia e su singoli atti normativi che rivestano rilievo di politica generale. In tale occasione il Governo riferisce altresì al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno, sui propri orientamenti al riguardo nonché, successivamente, sull'andamento della attuazione del programma medesimo ».

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8, che la Commissione approva senza modifiche.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 9, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 9, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali.

9. 1.

Barbera, Pacetti, Barbieri, Ferrara.

*All'articolo 9, al comma 5, sostituire le parole: delle Regioni con le seguenti: delle regioni a statuto ordinario.*

9. 2.

Barbera, Pacetti, Barbieri, Ferrara.

*All'articolo 9, sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge od atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui

al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i ministri competenti.

9. 3.

Il Relatore.

La Commissione approva, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento Barbera ed altri 9. 1, respingendo successivamente, previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento Barbera ed altri 9. 2.

Dopo che il deputato Augusto BARBERA ha illustrato il proprio emendamento 9. 3, sul quale si pronunciano in senso favorevole il relatore ed il rappresentante del Governo, la Commissione lo approva, approvando successivamente l'articolo 9 come modificato dagli emendamenti accolti.

La Commissione approva inoltre, senza discussione, gli articoli 10, 11 e 12, ai quali non risultano presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 13, al quale è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

L'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è sostituito dal seguente:

ART. 1.

*(Dipartimento per gli affari comunitari).*

1. Le competenze finora esercitate in materia comunitaria dal ministro per gli affari esteri, salvo quelle attinenti alle relazioni esterne delle Comunità europee, sono attribuite al ministro senza portafoglio per gli affari comunitari.

2. Il ministro per gli affari comunitari si avvale nell'esercizio delle sue funzioni dell'apposito Dipartimento per gli affari comunitari costituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le strutture e il personale del Dipartimento per gli affari comunitari saranno specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica che consenta in particolare lo svolgimento dei compiti di cui al successivo articolo 10, e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

13. 01.

Calderisi, Rutelli, Teodori.

La Commissione approva l'articolo 13 del disegno di legge, respingendo successivamente l'articolo aggiuntivo 13. 01, illustrato dal deputato Giuseppe CALDERISI, previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi senza discussione gli articoli 14 e 15 del disegno di legge, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Giuseppe CALDERISI ricorda di aver presentato il seguente emendamento, riferito al titolo del disegno di legge:

*Modificare il titolo del disegno di legge: Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari con il seguente: Norme generali per assicurare*

trasparenza alla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Tit. 1.

Calderisi, Teodori, Rutelli.

Il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara tale proposta preclusa dalla avvenuta reiezione di emendamenti del deputato Calderisi, ai quali la modifica del titolo direttamente si ricollegava.

Il deputato Giuseppe CALDERISI non concorda con le valutazioni della Presidenza e si riserva di investire della questione il Presidente della Camera.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA confermato la sua decisione, la Commissione delibera di conferire al relatore Giorgio Cardetti il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione, riservandosi il Presidente la designazione dei componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 16,40).*

**Proposte di legge:**

**Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi a tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato ed al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (788).**

(Parere della II Commissione).

**Labriola: Norme sulla giurisdizione amministrativa (1726).**

(Parere della II, della V, della VI e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il relatore Mariotto SEGNI, ricordando che era stata espressa da parte dei rappresentanti dei gruppi intervenuti nel dibattito una riserva di presentazione di emendamenti, sottolinea l'opportunità che venga fissato un termine entro cui dar corso alla formulazione di proposte di modifica, riservandosi anch'egli di presentare propri emendamenti.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, concordando la Commissione, avverte che nella seduta di mercoledì prossimo si procederà all'esame degli emendamenti ed alla conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, facendo presente l'esigenza che gli emendamenti siano presentati entro martedì della prossima settimana.

**Proposte di legge:**

**Aniasi ed altri: Legge-quadro sui diritti del cittadino malato (34).**

(Parere della II, della V e della XII Commissione, articolo 73, comma 1-bis).

**Colombini ed altri: Legge-quadro per la tutela dei diritti del cittadino in materia di assistenza sanitaria (500).**

(Parere della II, della III, della V e della XII Commissione).

**Del Donno ed altri: Norme per la tutela dei diritti del malato degente in istituti di cura (1597).**

(Parere della II, della V e della XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, ricorda che la Commissione nel corso della precedente seduta aveva espresso un orientamento favorevole a sollecitare il contributo propositivo delle associazioni di volontariato ed in particolare dei promotori della proposta di legge n. 34. Anche sulla base di tale contributo, presenta quindi i seguenti emendamenti alla proposta n. 34 assunta quale testo base.

*All'articolo 9, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ... anche non patrimoniale ».*

9. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 11, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« In ogni caso la mancata comparizione di fronte alla Commissione può essere considerata in sede disciplinare come violazione del dovere di diligenza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e in sede di giudizio ordinario come elemento per la valutazione della responsabilità ».

11. 1.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**ART. 13-bis.**

« 1. La Commissione può proporre alla giunta regionale l'adozione di sanzioni disciplinari e di misure amministrative atte a ripristinare la legalità violata ».

13. 01.

Il Relatore.

*All'articolo 14, premettere al comma 1, le seguenti parole: « 1. Salva la possibilità di richiedere provvedimenti di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, ».*

14. 1.

Il Relatore.

Il deputato Lucio STRUMENDO si pronuncia in senso favorevole agli emendamenti del Presidente, esprimendo tuttavia perplessità sull'emendamento 11. 1, che sembra attribuire ad un organo esterno il potere di incidere sul rapporto di lavoro tra ente e suo dipendente, e sull'emendamento 14. 1, che tuttavia ap-

pare più corretto rispetto al primo, perché affida alla Commissione il solo potere di proposta.

Osserva quindi che sarebbe opportuno introdurre nel testo della proposta di legge disposizioni come quelle recate dall'articolo 4 (relativo al riconoscimento di diritti propri della donna) e dagli articoli 20 e 21 (sulle associazioni per la tutela dei diritti del malato), della proposta di legge n. 500, di iniziativa del deputato Colombini.

Dopo che il deputato Silvia BARBIERI ha ricordato l'indirizzo espresso sul provvedimento del Comitato per le parità, il deputato Daniela MAZZUCONI esprime il proprio giudizio favorevole sulla proposta di legge n. 34 e sugli emendamenti presentati, chiedendo tuttavia chiarimenti sui poteri disciplinari di cui all'articolo aggiuntivo 13. 01. Si associa quindi alle considerazioni del deputato Strumendo circa l'opportunità di una norma come quella dell'articolo 4 della proposta di legge n. 500, come suggerito anche dall'indirizzo espresso dal Comitato per le parità; ritiene invece che la problematica relativa al ruolo delle associazioni per la tutela del diritto del malato richieda un ulteriore approfondimento.

Il deputato Carlo TASSI ritiene che i problemi che il provvedimento in esame si propone di risolvere andrebbero piuttosto risolti con la normale attività amministrativa delle autorità sanitarie, facendo in modo che siano correttamente applicate le leggi vigenti e che siano rispettati i diritti sanciti dalla Costituzione, non potendosi considerare come normale l'esistenza di sacche di violazione dei diritti del cittadino malato.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, così riassumendo il senso del dibattito presenta il seguente emendamento che raccoglie le proposte contenute nell'articolo 4 del progetto Colombini, coor-

dinandole con il comma 2 dell'articolo 5 della proposta di legge n. 34:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Diritti propri della donna).*

1. La gravidanza e il parto costituiscono normalmente avvenimenti fisiologici e non patologici.

2. La donna ha diritto di avere accanto a sé una persona di sua fiducia sia durante il parto, sia in caso di interruzione spontanea o volontaria della gravidanza; ha altresì diritto, in tali casi, ad essere assistita ed ospitata in locali che proteggano la sua riservatezza e consentano la continuità dei rapporti con l'ambiente esterno.

3. Ulteriori normative, inoltre, dovranno essere dettate in sede regionale nell'interesse delle donne partorienti o ammesse all'interruzione di gravidanza.

*conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.*

4. 1.

Labriola.

Il deputato Lucio STRUMENDO, in riferimento all'articolo aggiuntivo 13. 01, osserva che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 l'unità sanitaria locale è competente per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, mentre l'assessore regionale alla sanità è organo di decisione di secondo grado.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, premessa l'opportunità di individuare modalità per far valere comportamenti disciplinarmente rilevanti, così riformula il proprio articolo aggiuntivo 13. 01:

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. La Commissione può proporre alle autorità amministrative competenti l'ado-

zione di misure, anche disciplinari, atte a ripristinare la legalità violata.

13. 01.

Labriola.

Precisa quindi che il proprio emendamento 11. 1 è diretto a sanzionare la sola mancata comparizione di fronte alla Commissione e, raccogliendo una proposta del deputato Lucio STRUMENDO, riformula l'emendamento, aggiungendo dopo le parole « mancata comparizione » le parole « non giustificata ». Dichiarò infine che è opportuno riflettere in modo più approfondito sulla eventualità di una disciplina legislativa delle associazioni per la tutela dei diritti del malato, la quale presenta sia rischi che vantaggi: la questione potrà quindi essere affrontata anche nel corso del successivo esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli articoli 1, 2 e 3, che la Commissione approva senza modifiche.

La Commissione approva inoltre l'articolo aggiuntivo del Presidente 3. 01, approvando successivamente l'articolo 4 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, ricorda quindi che l'articolo 5 risulta ora composto dal solo comma 1, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3. 01.

La Commissione approva quindi l'articolo 5, con la precisazione del Presidente, approvando successivamente gli articoli 6, 7 e 8 della proposta di legge, ai quali non risultano presentati emendamenti.

Dopo aver approvato l'emendamento del Presidente 9. 1, la Commissione approva l'articolo 9 come modificato dall'emendamento accolto e l'articolo 10, al quale non risultano presentati emendamenti.

La Commissione approva inoltre l'emendamento 11. 1, nel testo riformulato

dal Presidente e l'articolo 11 come modificato dall'emendamento accolto.

La Commissione approva successivamente, senza modifiche, gli articoli 12 e 13, approvando inoltre l'articolo aggiuntivo 13. 01, come riformulato dal Presidente.

La Commissione approva infine l'emendamento del Presidente 14. 01, approvando di seguito l'articolo 14 come modificato dall'emendamento accolto.

La Commissione delibera infine di dare mandato al Presidente di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla proposta di legge, nel testo approvato dalla Commissione, riservandosi il Presidente di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**Proposte di legge:**

**Franchi ed altri: Riapertura dei termini di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la denuncia delle armi e munizioni di cui è consentita la detenzione e per la consegna delle armi da guerra, tipo guerra, munizioni, esplosivi ed altri congegni micidiali (609).**

(Parere della II Commissione).

**Zolla ed altri: Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (1416).**

(Parere della II, della IV, della V, della VI e della VII Commissione).

**Tassi e Trantino: Abrogazione dell'obbligo di denuncia per la detenzione di armi da punta e da taglio e della limitazione nella detenzione delle armi da fuoco (3213).**

(Parere della II Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver dichiarato — consentendovi la Commissione — che la proposta di legge n. 1416 può ritenersi assunta quale testo base per il prosieguo dell'esame, ricorda che il Governo, nella seduta del 23 no-

vembre 1988, ha presentato i seguenti emendamenti riferiti a tale proposta:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe che corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona ».

2. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile ».

1. 1.

Il Governo.

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione ».

2. 1.

Il Governo.

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole « al numero di due per le armi comuni da sparo », sono sostituite dalle seguenti: « al numero di tre per le armi comuni da sparo ».

3. 1.

Il Governo.

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1.

Il Governo.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto, continuando, il seguente periodo: « Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila ».

5. 1.

Il Governo.

*All'articolo 6, comma 1, le parole da: « anche se temporaneamente » a « uffici di sorveglianza », sono sostituite dalle seguenti: « anche se temporaneamente collocati fuori dal ruolo organico, al personale dirigente e direttive dell'amministrazione penitenziaria ».*

6. 1.

Il Governo.

*All'articolo 6, sopprimere il comma 2.*

6. 2.

Il Governo.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il Prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa ».

8. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« ART. 9.  
(Sanatoria).

1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre ... giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

9. 1.

Il Governo.

Il deputato Carlo TASSI osserva che, passato il periodo dell'« emergenza », esistono le condizioni per una nuova disciplina delle armi, che deve partire dall'intento di evitare inutili persecuzioni del cittadino onesto e da una chiara definizione di cosa si intende per arma. In particolare, ritiene che si dovrebbe consentire una denuncia libera e semplificata

di tutte le armi, tenuto conto che è ben difficile che i delinquenti usino armi denunciate, e che si dovrebbe escludere tale denuncia per la detenzione di armi bianche. Ritiene inoltre che la distinzione tra armi da guerra e comuni non abbia più senso, dal momento che le armi attualmente prodotte andrebbero discriminate piuttosto in base alla potenza. Dichiarandosi infine favorevole alla riapertura dei termini per la denuncia delle armi, osserva che gli emendamenti del Governo sembrano muoversi secondo la vecchia logica.

Il deputato Nello BALESTRACCI sottolinea l'opportunità della riapertura dei termini di cui all'articolo 36 della legge n. 110 del 1975 per la denuncia delle armi e, constatando che gli emendamenti del Governo non sono ispirati dalla stessa logica che anima la proposta di legge n. 1416, rileva l'opportunità di una riflessione su di essi con il rappresentante del Governo, oggi assente.

Il deputato Michele ZOLLA rileva che la proposta di legge da lui presentata tendeva a correggere il particolare rigore del sistema sanzionatorio introdotto con la legge n. 110 del 1975, giustificato negli anni della emergenza, ma oggi non più opportuno, tenuto conto delle gravi difficoltà che l'applicazione di quella legge ha comportato per molti cittadini incensurati. Si dichiara comunque disponibile a valutare attentamente gli emendamenti proposti dal Governo.

Il deputato Francesco FORLEO si pronuncia in senso favorevole alla proposta di legge n. 1416 ed agli emendamenti presentati dal Governo. Rileva in ogni caso l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che sia sempre il questore l'organo competente al rilascio delle licenze di porto d'armi ed all'applicazione delle sanzioni ivi previste, così da consentire la possibilità di ricorso al prefetto contro i relativi provvedimenti. Manifesta infine perplessità sull'articolo 6 e relativi emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolato.

La Commissione approva, previo parere favorevole del relatore, l'emendamento del Governo 1. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Dopo interventi del deputato Michele ZOLLA e del deputato Carlo TASSI, che critica il riferimento contenuto nell'emendamento del Governo 2. 1 alla « raccolta » di armi, la Commissione, previo parere favorevole del relatore Pietro SODDU, approva l'emendamento del Governo 2. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Dopo interventi del deputato Michele ZOLLA, del Presidente Silvano LABRIOLA, che osserva che l'emendamento del Governo 3. 1 è sostanzialmente identico alla disposizione di cui all'articolo 3, e del deputato Carlo TASSI, la Commissione approva l'emendamento 3. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Dopo che il deputato Francesco FORLEO si è dichiarato favorevole all'emendamento soppressivo del Governo 4. 1, il deputato Michele ZOLLA osserva che il riferimento alle armi « non potenzialmente efficienti » vale ad escludere, senza altri rischi, inutili complicazioni burocratiche per il cittadino.

I deputati Gianni LANZINGER, Nello BALESTRACCI, Giovanni GEI e Carlo TASSI si associano a tali considerazioni, pronunciandosi per il mantenimento del testo dell'articolo 4.

Il relatore Pietro SODDU esprime parere contrario all'emendamento soppressivo 4. 1 del Governo, rilevando tuttavia che la questione potrà essere riesaminata nel corso del successivo esame in Assemblea, anche alla luce delle precisazioni che il Governo vorrà fornire.

La Commissione delibera quindi il mantenimento dell'articolo 4 della proposta di legge.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Dopo interventi dei deputati Carlo TASSI, che si pronuncia in senso contrario all'emendamento del Governo 5. 1 ed alla proposta precedentemente avanzata dal deputato Forleo di concentrare nel questore la titolarità delle competenze per il rilascio delle licenze e per l'applicazione delle sanzioni amministrative, del deputato Michele ZOLLA, che insiste per l'approvazione dell'articolo 5 della proposta di legge, pur dichiarandosi disponibile a considerare le modifiche proposte dal deputato Forleo, e del relatore Pietro SODDU, che concorda con il deputato Zolla, il Presidente Silvano LABRIOLA, tenuto conto della opportunità di una più ponderata riflessione sulle questioni emerse dal dibattito sull'articolo 5, rinvia — consentendovi la Commissione — ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

#### **Proposte di legge:**

**Bassanini ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (36).**

(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**Teodori ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (416).**

(Parere della V Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha rilevato la perdurante assenza del parere della Commissione bilancio, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia alla prossima

settimana il seguito dell'esame dei progetti di legge, riservandosi di segnalare nel frattempo alla Commissione bilancio l'intenzione della Commissione di concludere in quella sede l'esame del provvedimento.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,50).*

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**Cappiello ed altri: Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna (1229).**

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

**Turco ed altri: Istituzione di una commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (1380).**

(Parere della II, della III, della V, della VII e della XI Commissione).

**Mazzuconi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2219).**

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

**Anselmi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2630).**

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha approvato l'articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge formulato dal relatore e scelto come testo base. Avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'articolo 2 di tale testo, che è del seguente tenore:

#### ART. 2.

*(Competenze della Commissione).*

1. Per il perseguimento delle sue finalità, ed in costante collegamento con le esperienze e le iniziative attinenti alla

condizione delle donne presenti nel paese e con gli organismi internazionali che si occupano della condizione delle donne, la Commissione:

a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali per la parità dei diritti e delle opportunità tra donna e uomo;

b) formula proposte per il raccordo delle iniziative inerenti la condizione delle donne adottate dai vari Ministeri e dagli organi dello Stato, nonché quelle delle regioni e degli altri enti locali nel rispetto della loro autonomia;

c) promuove e svolge indagini conoscitive, studi e ricerche sulla condizione delle donne nel paese, anche in relazione allo stato di attuazione della parità secondo le norme costituzionali, la vigente legislazione, le norme comunitarie, i trattati e la normativa internazionale, curandone la divulgazione;

d) raccoglie e diffonde tutte le informazioni rilevanti per la condizione delle donne e promuove un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti, sia pubbliche sia private;

e) studia e propone modifiche alla normativa che investe la condizione delle donne, al fine di conformarla all'obiettivo dell'eguaglianza sostanziale;

f) esprime pareri sulle iniziative di riforma normativa riguardanti, direttamente o indirettamente, la condizione delle donne. Il parere è obbligatoriamente richiesto sugli schemi dei disegni di legge e dei regolamenti governativi prima della relativa deliberazione da parte del Consiglio dei ministri e sui regolamenti ministeriali prima della loro emanazione;

g) verifica l'attuazione delle leggi che direttamente o indirettamente investono la condizione delle donne e a tal fine raccoglie ogni elemento necessario. Vigila sull'attuazione delle leggi da parte di tutte le amministrazioni pubbliche;

h) cura l'informazione relativa alla legislazione di particolare interesse per le donne avvalendosi dei mezzi di comunicazione;

i) elabora codici di comportamento anche previa consultazione delle parti, diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, della discriminazione;

l) vigila sulla corretta utilizzazione dell'immagine della donna da parte dei mezzi di comunicazione promuovendo l'adozione dei corretti codici di comportamento da parte dei soggetti della comunicazione; per garantire che le trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo siano conformi a tale fine, la Commissione di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, formula indirizzi generali, prevedendo altresì le modalità di accesso della Commissione agli spazi del servizio pubblico stesso;

m) sollecita, anche con iniziative e campagne di promozione, la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

n) designa, laddove previsto, proprie delegate e promuove un'adeguata rappresentanza di donne negli organi internazionali, nazionali e locali con competenze riguardanti direttamente o indirettamente la condizione delle donne.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2, all'alinea, dopo le parole: iniziative aggiungere le parole: ad esse, e sopprimere le parole: alla condizione delle donne.*

2. 1.

Mazzuconi, Frasson.

*All'articolo 2, all'alinea, sostituire le parole: condizione delle donne, con la parola: parità.*

2. 2.

Mazzuconi, Frasson.

*All'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) formula proposte per la parità dei diritti e delle opportunità tra donna e

uomo nell'ambito delle politiche sociali, economiche e culturali.

2. 3.

Mazzuconi, Frasson.

*Sostituire all'articolo 2, lettera b) la parola: raccordo con coordinamento.*

2. 18.

Il Relatore.

*All'articolo 2, lettera b), sostituire la parola: condizione con la parola parità.*

2. 4.

Mazzuconi, Frasson.

*All'articolo 2, lettera c), sopprimere la parola: anche.*

2. 5.

Mazzuconi, Frasson.

*Sostituire all'articolo 2, lettera c) le parole da « anche in relazione » fino a curandone la divulgazione con il seguente: curandone la divulgazione anche in relazione allo stato di attuazione della parità secondo le norme costituzionali, la vigente normativa nazionale, le norme comunitarie ed internazionali, nonché secondo i trattati e gli accordi stipulati dall'Italia che incidono sulla condizione femminile.*

2. 19.

Il Relatore.

*Sostituire all'articolo 2, lettera d) il capoverso da da un migliore fino a private con la seguente formulazione: il migliore utilizzo delle fonti di informazione sia pubbliche sia private, anche in collaborazione con il dipartimento per l'informazione e l'editoria di cui all'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

2. 20.

Il Relatore.

*Sostituire all'articolo 2 la lettera e) con la seguente:*

e) cura la base conoscitiva e progettuale per le iniziative legislative e normative nei settori che investono la condizione delle donne ed elabora, in collaborazione con l'ufficio di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i relativi schemi di provvedimento da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne assuma o ne promuova l'iniziativa.

2. 21.

Il Relatore.

#### ART. 2.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) studia e propone iniziative legislative nei settori che investono la condizione delle donne, da sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri perché ne assuma l'iniziativa.

2. 12.

De Carolis.

*All'articolo 2, lettera e), sostituire le parole: dell'uguaglianza sostanziale, con le parole: della parità.*

2. 6.

Mazzuconi, Frasson.

*Sostituire all'articolo 2 la lettera f) con la seguente:*

f) esprime pareri sulle iniziative legislative che direttamente o indirettamente, siano attinenti alle sue finalità; il parere deve essere espresso entro venti giorni se richiesto ed è preliminare alla deliberazione del Consiglio dei ministri per gli schemi di disegno di legge e di regolamento del Governo ed alla emanazione per gli schemi di regolamento ministeriali ed interministeriali.

2. 22.

Il Relatore.

*All'articolo 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) esprimere pareri sulle iniziative legislative che direttamente o indirettamente siano attinenti alle sue finalità.

2. 7.

Mazzuconi, Frasson.

*All'articolo 2, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) verifica l'attuazione delle leggi in tema di parità e a tal fine raccoglie ogni elemento necessario.

2. 8.

Mazzuconi, Frasson.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le parole: con potere di promuovere indagini conoscitive e convocare per audizioni i responsabili al più alto livello burocratico.*

2. 13.

De Carolis.

*All'articolo 2, dopo la lettera g), aggiungere la lettera g 1):*

g 1) promuove e realizza azioni positive nei settori di sua competenza.

2. 23.

Il relatore.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera g 1):*

g 1) promuovere iniziative sperimentali ed azioni positive di intesa con gli enti interessanti.

2. 14.

De Carolis.

*All'articolo 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera:*

g 1) promuove e realizza azioni positive nei settori di sua competenza.

2. 16.

Il relatore.

All'articolo 2 sostituire i punti h) e il punto l) con il seguente punto h):

h) con l'informazione relativa alla legislazione di particolare interesse per le donne avvalendosi dei mezzi di comunicazione; anche in collaborazione con il dipartimento per l'informazione e l'editoria di cui all'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e vigila sulla corretta utilizzazione dell'immagine delle donne.

Per il perseguimento dei suoi fini le sono riservate, da parte della Commissione di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, adeguati spazi nel servizio radio televisivo pubblico.

2. 24.

Il relatore.

All'articolo 2, lettera i), sopprimere le parole: anche previa consultazione delle parti.

2. 9.

Mazzuconi, Frasson.

All'articolo 2, lettera i), sostituire le parole: della discriminazione con le parole: di discriminazione delle donne.

2. 25.

Il relatore.

All'articolo 2, lettera l), sopprimere le parole da: Per garantire, sino a: pubblico stesso.

2. 10.

Mazzuconi, Frasson.

All'articolo 2, sopprimere la lettera n).

2. 11.

Mazzuconi, Frasson.

Essendo stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Mazzuconi e Frasson 2. 6 e 2. 7, la Commissione respinge, contrario il relatore, gli emendamenti Mazzuconi e Frasson 2. 3 e 2. 5 e De Carolis 2. 13, ed approva i restanti emendamenti Mazzuconi e Frasson 2. 1, 2. 2,

2. 4, 2. 8 e gli emendamenti del relatore 2. 18, 2. 19, 2. 20, 2. 21, 2. 22.

Il relatore Alma CAPPIELLO illustra quindi il suo emendamento 2. 23, sul quale intervengono i deputati Daniela MAZZUCONI e Silvia BARBIERI che sottolineano la preoccupazione di una sovrapposizione di competenze con altri organismi cui vanno attribuite specifiche funzioni in tema di azioni positive.

Dopo che il relatore Alma CAPPIELLO ha escluso che dal suo emendamento possa sortire il risultato indicato, paventando piuttosto l'emergere di una volontà volta a limitare il campo operativo dell'istituenda Commissione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Sergio MATTARELLA, rileva che l'esame del provvedimento da parte della Commissione è stato molte volte rinviato e non sempre per l'assenza del rappresentante del Governo. Fa comunque presente che il Governo intende formalizzare nei prossimi giorni alcune proposte di modifica volte a rendere coerente il provvedimento con le indicazioni contenute nella legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio. Chiede pertanto che l'esame del progetto di legge non si esaurisca in questa sede, onde consentire alla Commissione di valutare anche le proposte dell'esecutivo.

Avendo il relatore Alma CAPPIELLO rilevato che certamente il Ministro ha già potuto prendere conoscenza anche degli emendamenti da lei da ultimo formulati, redatti in collaborazione con la struttura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, volti proprio a realizzare un raccordo con la legge n. 400, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Sergio MATTARELLA fa presente di aver conosciuto in Commissione gli emendamenti del relatore, sottolineando, comunque, che il Governo — come anche la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri — si esprime in Commissione attraverso le posizioni manifestate dal proprio rappresentante.

Il deputato Daniela MAZZUCONI rileva che, dopo le dichiarazioni del Governo, non resta che attendere la formulazione degli emendamenti da questo preannunciati. Riferendosi quindi all'emendamento 2. 23 del relatore, fa presente che nessuno ha inteso, esprimendo talune legittime preoccupazioni, ostacolare il lavoro della Commissione e limitare quest'ultima ad un mero organismo di studio.

Il deputato Silvia BARBIERI, riferendosi all'emendamento 2. 23 del relatore, osserva che le preoccupazioni manifestate riguardano la necessità di una precisazione del testo, intesa ad evitare sovrapposizioni di competenze, considerato che le espressioni contenute nell'emendamento hanno già un ben preciso significato giuridico.

Dopo che il relatore Alma CAPPIELLO ha fatto presente che i timori da lei espressi, al di fuori di qualunque intento polemico, si ispiravano all'esigenza di garantire la funzionalità della Commissione, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia alla seduta di martedì 31 gennaio 1989 il seguito dell'esame del progetto di legge, avvertendo che per quella data il Governo potrà prendere in adeguata considerazione gli emendamenti presentati e far conoscere alla Commissione le sue valutazioni e proposte.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.